

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PIATTAFORMA FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020 ore 15:00 - 18:30
CONVEGNO

ECOBONUS e SISMABONUS

Aspetti normativi, tecnici ed economici

Programma

Modera: **Gianni MASSA** Vice Presidente Vicario CNI

15:00 Saluti

Ing. Massimo SESSA Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ing. Salvatore MARGIOTTA Sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti

15:30 Relazioni

Ecobonus e Sismabonus dopo il DL. "Rilancio": un'occasione storica

Ing. Armando ZAMBRANO Presidente CNI

Superbonus ed Ecobonus dopo la pubblicazione dei decreti attuativi

Ing. Remo Giulio VAUDANO Consigliere CNI Referente Settore Energia, Impianti e Sostenibilità

Sismabonus: Aspetti tecnici, criticità, prospettive

Ing. Giovanni CARDINALE Vice Presidente CNI Referente Ingegneria delle Strutture

La Determinazione del Corrispettivo Per Ecobonus e Sismabonus - Esempi Pratici

Ing. Michele LAPENNA Consigliere Tesoriere CNI Referente Lavori Pubblici e Servizi di Ingegneria

La certificazione CERTING: lo strumento di posizionamento nel mercato degli Ecobonus e Sismabonus

Ing. Gaetano A. NASTASI Presidente Agenzia CERTING

18:00 Question time

18:30 Chiusura lavori

Il Convegno, se fruito attraverso la piattaforma webinar della Fondazione CNI, è valido ai fini dell'aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:
3 CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.

Art. 119 l. 77/2020

come modificato dalla legge 126/2020

commi inerenti il sismabonus

- 1 ter – per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- 4 – eleva al 110% le detrazioni previste da 1bis ad i septies del DL 63/2013
- 4bis – la detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici ma con l'obbligo di eseguirli insieme almeno ad uno degli interventi comma 4
- 4 ter – per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma per i comuni di cui al DL 17 ottobre 2016 n. 189 e legge 77/2009 i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 ammesse ad eco-sisma bonus sono aumentate del 50% - gli incentivi sono alternativi al contributo della ricostruzione e riguardano anche le seconde case (non gli edifici produttivi)

Quadro normativo di riferimento

- DPR 917/1986 (TUIR)
 - DPR 380/2001
 - L. 63/2013
- Decreto MISE (requisiti) 08/2020
- Decreto MISE (asseverazioni) 08/2020
 - Decreto MIT 329/2020

Art, 16 bis – DPR 917/1986 (TUIR)

- E' ammessa la detrazione delle spese «documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti», aventi titolo, per i seguenti interventi :
- di cui lettere *a,b,c,d* art. 3 DPR 380/01 (su parti comuni)
- di cui lettere *b,c,d* art. 3 DPR 380/01 (singole UI residenziali)
- Per la ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi in aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche ante 1986

Comma (*i*)

- Interventi «relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la **sicurezza statica** del patrimonio edilizio.... Gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche ed alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici** o complessi di edifici collegati strutturalmente e **comprendere interi edifici** e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di **progetti unitari e non su singole unità immobiliari...**»

DPR 380/2001

Art. 3 comma 1 lettera d

«ristrutturazione edilizia»

In questa fattispecie sono inclusi :

- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con **diversa sagoma**, prospetti, **sedime**, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, accessibilità, efficientamento energetico
- Incrementi di volumetria per promuovere interventi di **rigenerazione urbana**
- Edifici collabenti

Art. 16 - DL 63/2013

modificato dall'art. 1 della l. 160/2019

- 1-bis : fa riferimento all'art. 16 bis comma 1 lettera (i) DPR 917/1986 e detta limiti temporali : spese sostenute dal **1^o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** con procedure autorizzatorie iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge per zone sismiche 1,2
- 1-ter : estende il beneficio alle zone 3
- 1-quater : definisce l'entità della detrazione in funzione della riduzione di rischio sismico
- 1-quinquies : idem cs per parti comuni
- 1-sexies : ammette al contributo le spese per «classificazione e verifica sismica degli immobili»
- 1-sexies.1 : stende i benefici ad immobili di IACP ecc.
- 1-septies : estende il beneficio a demolizione e ricostruzione ed acquirenti di case antisismiche

Art 2 - Decreto «requisiti»

MISE 6 agosto 2020 (GU 5/10/2020)

Tipologia degli interventi

1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi : (...omissis...)
- b. Interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti Tali interventi possono riguardare : (...omissis...)
- iv. Parti comuni di edifici condominiali .. Involucro >25% sup. lorda disperdente
- v. Idem c.s edifici con qualità medie di cui tab. 3,4 DL linee guida APE
- vi. I medesimi interventi p.ti iv.,v., in zone sismiche 1,2,3 con **passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore** (DM 58/2017)
- vii. Idem cs ma per **due o più classi di rischio sismico**

p.to 2.1.4 – Circolare 24/E - AE

.... interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *i*), del TUIR, le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017**, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, **inclusi** quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-*bis* a 1-*sexies*).

Decreto MIT 329/2020

Il Decreto del MIT n. 58/2017 ha introdotto, per la prima volta, le Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico degli edifici.-

Il decreto è stato modificato 3 volte

- **2017 (DM n. 65 del 7 marzo)** : interviene sull'art. 3 comma 1 in tema di competenze professionali
- **2020 (DM n. 24 del 9 gennaio)** : interviene sull'art. 2; sull'art. 3; sostituisce l'allegato A e l'allegato B
- **2020 (DM 329 del 6 agosto)** : interviene sull'art. 3 aggiungendo i commi 4-bis , 4-ter, 4-quater; introduce l'allegato 1; sostituisce l'allegato B

DM 24 del 9 gennaio 2020

Art. 3 ed allegati A,B

- L'art. 3 specifica che «...il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati (alla SCIA o al PdC) **tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori**
- al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una **copia al committente** sia dell'asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento, sia dell'attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.

Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:

- all'interno dell'allegato A cambia la tabella per l'attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell'entità dell'indice di sicurezza; viene corretta l'espressione per la valutazione della **PAM**. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni/pietra lavorata (metodo semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;
- all'interno dell'allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio

DM 329 del 6 agosto 2020

Art. 3 ed allegati 1,B,B1,B2

- Il comma 1 attua il comma 1-quater dell'art. 16 del DL 63/2013
- Il comma 4-bis : «Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119-121 ... per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1^ luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni ed asseverazioni (B,B-1,B-29) ... è richiesta apposita polizza assicurativa...» (art. 119 comma 14)
- Il comma 4-ter : «Al fine di usufruire dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1-bis ... il direttore dei lavori emette il ... SAL ...redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1»

DM 58/2017

come modificato dal DM 329/2020

- Ancora sul comma 4-ter e 4-quater aggiunti all'art. 3 :
- Il SAL costituisce **l'attestazione di conformità al** progetto asseverato dal progettista
- L'importo ed il numero dei SAL devono essere conformi al comma 1-bis dell'art. 121
- Il deposito del SAL avviene secondo il comma 5 dell'art. 3, all'ultimazione dei lavori secondo i modelli B1 e B2
- La documentazione (4-bis;4-ter) è consegnata ai soggetti (commercialisti ecc.) di cui al comma 11 art. 119 per visto di conformità

Attestazione del Progettista

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B»

Il Progettista **ASSEVERA** :

- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- **La congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario....che ammonta ad un costo complessivo..., comprensivo delle spese professionali , pari a €...., di cui lavori pari a €....**
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato di fatto (ante operam)secondo l'Allegato A
- **è dispensato da questa attività per gli interventi di demolizione e ricostruzione**
- Attribuisce la Classe di Rischio nello stato post operam, secondo l'Allegato A
- che i lavori **«... consentono la riduzione del rischio sismico ... ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio.. pari a...»**
- Le tre opzioni sono : **nessuna classe** ; n. 1 classe; n. 2 o più classi

Attestazione del Direttore dei Lavori

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B-1»

- Il Direttore dei Lavori **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- **che l'ammontare dei lavori.... sono risultati pari ad €..... e tale somma risulta congrua per il risultato conseguito**
- che, visti i SAL, **«...già riconosciuti, all'Impresa è da corrispondere una somma finale pari a €.....»**
- che i lavori **«hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»**
- Le tre opzioni sono : **nessuna classe** ; n. 1 classe; n. 2 o più classi

Attestazione del Direttore dei Lavori

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «1»

- Il Direttore dei Lavori **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- che i lavori, stimati in fase di progetto pari a €..., hanno raggiunto un S.A.L. pari al ..% dell'importo e quindi ammontano...;
- che i lavori corrispondono a quelli del **progetto definitivo ...**
- che, visti i SAL, **«...già riconosciuti, all'Impresa è da corrispondere una somma finale pari a €....»**
- che la spesa, stimata mediante il prezzario... è **congrua**

Attestazione del Collaudatore statico

INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA COSTRUZIONE

Allegato «B-2»

- Il Collaudatore statico **ASSEVERA** :
- di essere in possesso dei requisiti previsti
- di essere in **possesso della polizza assicurativa ... allegata... per la presente asseverazione**
- che i lavori **«corrispondono al progetto definitivo (???) ... e consentono la riduzione (???) della classe di rischio»**
- che i lavori **«hanno consentito la riduzione del rischio sismico ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio..»**
- Le tre opzioni sono : **nessuna classe** ; n. 1 classe; n. 2 o più classi
- **NOTA : non si comprende il richiamo all'azione del collaudatore statico del comma 4-ter**

DM 58/2017 e s.m.i

Allegato «A» per edifici in c.a.

Con riferimento agli edifici in calcestruzzo armato :

- ... è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solo interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio.
- Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti
 - a. confinamento dei nodi perimetrali non confinati
 - b. eliminazione rischio ribaltamento di tutte le tamponature perimetrali
 - c. Ripristino zone ammalorate

DM 58/2017 e s.m.i

Allegato «A» per edifici in c.a. : integrazione con interventi di efficientamento

- Le previsioni dell'allegato «A», sono perfettamente compatibili con interventi di efficientamento energetico (cappotto)
- E' importante diffondere questo aspetto incentivando i professionisti alla condivisione con i committenti dell'importanza di raggiungere anche lo scopo di una accresciuta prestazione strutturale
- Esistono infatti una molteplicità di interventi con impatto praticamente nullo sugli occupanti della ostruzione e con costi davvero bassi, in assoluto ed in una più appropriata analisi benefici-costi
- La previsione dell'allegato A riguarda in realtà solo edifici originariamente progettati per azioni orizzontali (telai in entrambi le direzioni)
- sono pochissime le costruzioni antecedenti agli anni '80 progettate con questo criterio
- Più frequentemente ci sono telai in una sola direzione e solo sul perimetro in entrambi le direzioni
- Per aumentare il numero di edifici cui applicare questa importante disposizione si dovrebbe forse pensare al funzionamento del telaio trasversale costituito dal solaio, individuando in modo opportuno una lunghezza collaborante
- Importanza della manualistica e della diffusione organizzata delle tecniche e delle buone pratiche

LEGGE 77 - 17 luglio 2020
Art. 119 comma 14

LA QUESTIONE ASSICURATIVA

“ I.. soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni.stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, co unque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti ed al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'organo addetto al

controllo sull'osservanza della presente disposizione l. è individuato nel MISE''

CODICE CIVILE

- **1218** : Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
- **2043** : Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga

colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

La responsabilità è diretta, personale, illimitata.-

- la polizza base è utilizzabile a questo fine?
- Non è chiaro ma in realtà potrebbe essere un falso problema

- I modelli relativi all'asseverazione per riqualificazione energetica prevedono che l'assicurazione debba essere stipulata a nome dell'asseverante ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119

- Non è quindi conveniente utilizzare il massimale della polizza base perché quello per le attestazioni/asseverazioni, con un minimo di 500 k euro, corre il rischio di utilizzare tutto il massimale di base che sarà impegnato per gli 8 anni successivi lasciando il professionista di fatto scoperto per i rischi che credeva di aver coperto con la sua RC

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE n. 24/E
08/08/2020

→ "Piani di interventi"

p.to 2.1.4 Interventi Antisismici (risvalonno)

- "... messe in richiesta STATICA delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente (art. 16 bis come a TOIE lettera i) la cui procedura autorizzatoria non iniziata dopo il 01/01/2017 inclusi quelli dei quali deriva la riduzione di una o due classi "
- " L'aliquota (110%) si applica anche alle opere sostenute dagli acquirenti delle cd. CASE ANTISISMICHE interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione da parte di imprese che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva zittandita "

RISOLUZIONE n. 60/E
28.09.2020

- Limiti di spesa per
interdetti su parti
comuni e singole UI

RISPOSTA n. 256/2020

- Immobile B2 che
mantiene grado classif.

RISPOSTA n. 326/2020

- Interdetti su unità
collaborat.

RISPOSTA n. 327/2020

- Interventi su edifici
in comodato

RISPOSTA n. 366/2020

- ASSEVERAZIONE non contestuale
alla richiesta di titolo
obbligatorio - Dem/Ric.
con verifiche Udeur/elic

→ P.d.C. richiesto 14/6/2018

→ PARERE AE: Delibera: - art 16 septies 4/6/2013
n. 63

- circ. 19/E 08/07/2020

→ "... non rilevando le circostanze che il
fabbricato ristrutturato contenga un numero maggiore
di 01 ..."

- PARERE CSLP 5/6/2020: "Le imprese ... che ABW hanno
presentato l'asservazione ... possono interpretare ...
gli interventi sono ammessi al beneficio ..."